



**Procedura**

# **Whistleblowing**

NTT Italia

15 December 2023 | Documento Versione 1.0

Quality and Compliance

Francesca.corrado@global.ntt

Information Asset Classification: General

## Document Control

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Document Name</b>      | NTT Italy   |
| <b>Document Owner</b>     | Francesca Corrado, Principle Quality & Compliance                                     |
| <b>Document Storage</b>   | <a href="#">NTT Italia - Quality, Health-Safety &amp; Compliance (sharepoint.com)</a> |
| <b>Last Reviewed</b>      | December 2023   |
| <b>Next Review Date</b>   | December 2024   |
| <b>Approved by</b>        | Francesca Corrado, Principle Quality & Compliance                                     |
| <b>Version on release</b> | V 1.0   |

| Date          | Version | Comments  |
|---------------|---------|-----------|
| December 2023 | V 1.0   | Published |

| Supporting Policy or Documentation                   | Owner   |
|--|---|
| <a href="#">Code of Conduct and Business Ethics</a>  | Zellah Fuphe, Chief Risk and Sustainability Officer |
| <a href="#">Risk Management Framework and Policy</a> | Zellah Fuphe, Chief Risk and Sustainability Officer |
| <a href="#">Group Authorities Matrix</a>             | Larry Levin, Executive Vice President, Group Legal  |
| <a href="#">Data Privacy and Protection Policy</a>   | Zellah Fuphe, Chief Risk and Sustainability Officer |
| <a href="#">Data Subject Rights Policy</a>           | Zellah Fuphe, Chief Risk and Sustainability Officer |
| <a href="#">Data Subject Requests Process</a>        | Zellah Fuphe, Chief Risk and Sustainability Officer |



# Indice

- Controllo documento ..... 2
- 1. Scopo e campo di applicazione.....4**
- 2. Responsabilità.....4**
- 3. Termini e definizioni.....4**
- 4. Modalità operative.....4**
  - 4.1. Effettuazione della segnalazione .....4
  - 4.2. Gestione della segnalazione.....5
  - 4.3. Altre modalità di effettuazione della segnalazione.....5
  - 4.4. False accuse.....6
  - 4.5. Divieto di Ritorsione.....6
- 5. Riferimenti normativi.....7**
- 6. Modulistica.....7**

## 1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura ha lo scopo di incoraggiare i dipendenti, clienti, terzi ad effettuare una segnalazione quando vedono, o sospettano comportamenti non etici o scorretti, reali o presunti, all'interno dell'azienda.

La presente procedura va letta in congiunzione con la policy di Gruppo "SpeakUp Policy" disponibile al seguente link [Group Risk and Sustainability - NTT Limited SpeakUp Policy.pdf - All Documents \(sharepoint.com\)](#).

## 2. Responsabilità

Le responsabilità sono definite all'interno della procedura.

## 3. Termini e definizioni

Comitato: Comitato di gestione della segnalazione

## 4. Modalità Operative

### 4.1 Effettuazione della segnalazione – Speak-Up

In accordo con quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 24/2023, che recepisce la Direttiva Europea n. 2019/1937 in materia di Whistleblowing, la Società mette a disposizione una piattaforma di SpeakUp, anonima e riservata, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, online all'indirizzo [www.speakupfeedback.eu/web/ntt/it](http://www.speakupfeedback.eu/web/ntt/it) o telefonicamente al numero 800 787639.

La gestione delle segnalazioni è affidata al Comitato di gestione delle segnalazioni ("Comitato") costituito dal Senior Governance, Risk and Compliance Director European Region, dal Vice President, Legal & Compliance European Region e localmente dal Principle Quality & Compliance.

La piattaforma SpeakUp mantiene l'anonimato in ogni momento, a meno che l'utente non decida di condividere la propria identità nell'effettuazione della segnalazione.

La segnalazione sarà identificata attraverso un numero di caso univoco che verrà fornito al momento della segnalazione, allo scopo di consentire al segnalante di monitorare la segnalazione medesima, avendo evidenza delle eventuali azioni intraprese per rispondere alla stessa e di permettere al Comitato di chiedere al segnalante ulteriori chiarimenti o informazioni.

La non condivisione dell'identità nella segnalazione potrebbe in alcuni casi limitare la capacità da parte del Comitato di indagare efficacemente sulla segnalazione e di intraprendere le azioni appropriate.

L'identità sarà sempre mantenuta riservata e sarà divulgata solo in caso di necessità.

Se il segnalante condivide l'identità ed il Comitato deve rivelarla ad altre parti (ad es. alle autorità competenti) per rispondere alla segnalazione e tale divulgazione è necessaria, il segnalante sarà informato in anticipo della divulgazione.

Se per la segnalazione viene utilizzata una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso del segnalante, viene documentata dal personale incaricato, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto o mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, l'utente

può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione attraverso la sua firma a condizione che si sia identificato nella segnalazione.

## 4.2 Gestione della segnalazione

Una volta inoltrata la segnalazione, questa verrà tradotta, se necessario, ed il Comitato darà conferma della ricezione entro sette giorni lavorativi con una stima del tempo necessario per trattare e valutare la segnalazione.

Il segnalante riceverà un riscontro sulla segnalazione entro tre mesi dalla data di conferma di ricezione o, in assenza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del periodo di sette giorni dalla presentazione del rapporto.

Si può verificare che per motivi di riservatezza, privacy e diritti legali di tutti gli interessati non potranno essere forniti tutti i dettagli sull'esito della dell'indagine.

Tutte le segnalazioni ricevute in conformità alla presente procedura devono essere registrate nella piattaforma SpeakUp.

Tutte le segnalazioni, sia interne che esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario all'evasione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di whistleblowing, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs. n. 24/2023 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR.

Qualora le registrazioni siano conservate per un periodo superiore a cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale, tali registrazioni hanno accesso limitato e sono archiviate in modo che non sia possibile alcun ulteriore trattamento o accesso a tali registrazioni.

Tutti i rapporti devono includere la seguente documentazione:

- la segnalazione originale fatta dall'individuo senza modifiche;
- tutta la corrispondenza e le comunicazioni con l'individuo in merito alla sua segnalazione (comprese le comunicazioni verbali, telefoniche o virtuali);
- qualsiasi prova ottenuta dall'individuo o nel corso di ulteriori indagini o investigazioni da parte del personale autorizzato o di terzi; e
- i verbali delle riunioni e le prove di eventuali decisioni e azioni intraprese per rispondere alla segnalazione.

## 4.3 Altre modalità di effettuazione della segnalazione

La segnalazione può essere effettuata anche secondo le seguenti modalità:

- 1) internamente, direttamente all'Organismo di Vigilanza italiano "231".

Nel caso in cui la segnalazione venga inviata all'organismo di vigilanza italiano all'indirizzo mail [eu.it.odv@global.ntt](mailto:eu.it.odv@global.ntt) o mediante l'indirizzo di posta tradizionale:

OdV NTT Italia S.p.A.  
c/o GLPA Consulenza Tributaria e Societaria  
via del Vecchio Politecnico n.9  
20100 Milano

La segnalazione sarà ricevuta e gestita dal Comitato, quale soggetto appositamente individuato.

Il Comitato comunicherà le informazioni contenute nella "segnalazione interna" nel rispetto della riservatezza e degli altri diritti del segnalante.

Il Comitato comunicherà internamente ai manager, ai team o ai rappresentanti locali delle Risorse Umane, ai team di Governance, Risk and Compliance o ai consulenti legali, o alla Governance, Risk and Compliance del Gruppo, come appropriato e come richiesto dalle politiche interne di NTT.

NTT collaborerà pienamente con il Comitato in linea con gli obblighi legali e le politiche interne e su consiglio del Group Risk e del Group Legal. Tutte le richieste del Comitato devono essere indirizzate al Group Risk e qualsiasi informazione fornita da NTT al Comitato deve essere preventivamente approvata dal Group Risk.

- 2) esternamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") seguendo questo link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Si procederà con una segnalazione esterna solo nei casi in cui non sia possibile procedere con una segnalazione interna e in particolare quando

- il segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;
- il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, qualora effettuasse una segnalazione interna, questa non avrebbe un seguito effettivo o che la stessa segnalazione potrebbe comportare il rischio di ritorsioni;
- il segnalante abbia ragionevoli motivi per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico.

#### 4.4 False accuse

Tutte le segnalazioni fatte in buona fede saranno trattate in modo equo, etico e responsabile, in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti. Se un individuo fa una segnalazione in buona fede, che non viene confermata da una successiva indagine o inchiesta, non verrà intrapresa alcuna azione dannosa nei confronti dell'individuo che ha fatto la segnalazione.

Costituisce violazione del Codice Etico e di questa procedura fare consapevolmente una falsa accusa. Chiunque risulti aver fatto una segnalazione in malafede può essere soggetto a provvedimenti disciplinari o di altro tipo.

Se la segnalazione si rivela diffamatoria, o comunque si rivela infondata ed è stata fatta con dolo o grave negligenza, la persona che l'ha fatta sarà responsabile delle dichiarazioni contenute nella segnalazione.

#### 4.5 Divieto di ritorsione

Il whistleblower che abbia effettuato una segnalazione nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente procedura non può subire atti di ritorsione, che sono pertanto espressamente vietati.

A tal fine, sono considerati atti di ritorsione

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione o la mancata promozione;
- il cambio di funzioni, il cambio di sede di lavoro, la riduzione della retribuzione, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione all'accesso alla stessa;
- note di merito negative o referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o altre sanzioni, anche pecuniarie,
- coercizione, intimidazione, molestie e ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;

- la mancata conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, quando il lavoratore aveva una legittima aspettativa di tale conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a tempo determinato;
- la cessazione anticipata del contratto di fornitura di beni o servizi.

Le misure di protezione contro le ritorsioni si applicano a favore del whistleblower quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione, il whistleblower aveva ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito della presente procedura;
- b) la segnalazione è stata effettuata nel rispetto delle condizioni, delle modalità e delle forme previste e richiamate nella presente procedura.

## 5. Riferimenti normativi

1. **D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24** “Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”
2. **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016** relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati)
3. **Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019** riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione

## 6. Modulistica

Si veda [www.speakupfeedback.eu/web/ntt/it](http://www.speakupfeedback.eu/web/ntt/it)